

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Circolare n. 6/09 del 15 luglio 2009*

CIRCOLARE INFORMATIVA LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA E STRAORDINARIA

I recenti chiarimenti forniti dall'INPS (cfr. messaggi n. 6990 e n. 7526, con riferimento alle aziende del settore industria ed edilizia) e dal Ministero del Lavoro (cfr. nota n. 52 del 5.6.2009 con riferimento alla cassa integrazione in deroga) in merito all'utilizzo da parte delle imprese dei trattamenti di integrazione salariale danno l'opportunità di fornire alcune delucidazioni in merito ai presupposti ed alla disciplina degli istituti della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e Straordinaria (CIGS).

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria ha la funzione di sostegno al reddito dei lavoratori nelle situazioni di contrazione dell'attività produttiva determinata da eventi transitori o da situazioni temporanee di mercato. È uno strumento che permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale attività produttiva, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata, evitando i licenziamenti. Essa si definisce ordinaria in quanto è legata ad eventi temporanei (es. mancanza di commesse) e suo presupposto è che l'attività produttiva riprenda.

*** I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito www.casellascudier.it**

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

Soggetti che possono beneficiare della CIGO

Le aziende ammesse all'utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria devono appartenere a determinati settori, fra i quali:

- imprese del settore industriale (indipendentemente dal numero di lavoratori occupati);
- società cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriali;
- imprese produttrici di calcestruzzo;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- aziende che operano nei settori dell'installazione degli impianti;
- aziende del settore edilizio e lapideo.

In particolare, con riferimento a queste ultime, la CIGO è regolata da particolari disposizioni, in ragione della particolarità del rapporto di lavoro: infatti, la CIGO può intervenire sia a seguito di sospensione o riduzione dell'attività causata da intemperie stagionali sia a seguito di eventi diversi da quelli meteorologici, di natura transitoria (es. la fine di un lavoro).

L'integrazione salariale spetta a: operai, intermedi, impiegati, quadri, soci di cooperative di produzione e lavoro, fatto salvo quanto previsto dalla cosiddetta Cassa Integrazione in deroga per apprendisti, lavoratori somministrati e lavoratori a tempo determinato.

Il procedimento

Al fine di essere ammessi al trattamento di CIGO è necessario, preventivamente, aprire una fase di consultazione sindacale con le OO.SS. al fine di informarle sulle cause della sospensione o della riduzione dell'attività e sul numero dei lavoratori interessati dal provvedimento richiesto. Su domanda di una delle parti (Organizzazione Sindacale o

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

datore di lavoro) si può aprire una fase di esame congiunto delle problematiche sottostanti la richiesta di integrazione salariale (l'intera procedura deve esaurirsi in 25 giorni, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti).

Successivamente, viene presentata domanda amministrativa – sugli appositi moduli – alla sede locale dell'INPS.

La durata

La CIGO è corrisposta per un periodo massimo di tre mesi continuativi per ogni unità produttiva, prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi. Al fine della proroga non è necessaria la ripresa dell'attività produttiva dopo i primi tre mesi (messaggio INPS n. 6990).

Nel caso in cui non si usufruisca della CIGO per periodi continuativi il periodo massimo di godimento è di 52 settimane nell'arco di un biennio.

Nel caso in cui si sia utilizzata continuativamente la CIGO per il periodo massimo di 12 mesi, prima di poter accedere nuovamente alla CIGO l'azienda deve riprendere l'attività per almeno 52 settimane.

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria

L'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni (CIGS) serve a fronteggiare situazioni di tipo "strutturale": i presupposti per la sua concessione sono quindi differenti rispetto ai presupposti di utilizzo della CIGO e consistono in: processi di trasformazione o razionalizzazione dell'attività produttiva; ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale; crisi o cessazione dell'azienda.

Soggetti che possono beneficiare della CIGS

Come per la CIGO, le aziende che possono essere ammesse a questo particolare

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA

Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER

Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

trattamento di integrazione salariale devono appartenere a determinate categorie, tra le quali si segnalano:

- imprese industriali (che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti nel semestre antecedente a quello di richiesta della CIGS);
- imprese commerciali con più di 200 dipendenti;
- cooperative di produzione e lavoro (anche queste devono avere occupato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre).

Al fine di essere ricompresi in questo intervento di integrazione salariale i lavoratori devono aver acquisito un'anzianità di servizio presso il datore di lavoro richiedente di almeno 90 giorni.

Il procedimento

Come per la CIGO, è prevista dapprima una fase di consultazione sindacale e, successivamente, la presentazione della domanda che, in questo caso, deve essere presentata non all'INPS ma al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il quale la concede, eventualmente, con decreto.

Va sottolineato che, per la medesima unità produttiva, non può essere richiesto, contemporaneamente, l'intervento straordinario e quello ordinario. Tuttavia, con il messaggio n. 6990 l'INPS ha chiarito che è possibile passare direttamente dal trattamento di CIGO a quello di CIGS senza necessità di un intervallo durante il quale riprenda l'attività produttiva. Inoltre, sempre con il messaggio n. 6990 (per le aziende del settore industria) e con il messaggio n. 7526 (per le aziende del settore edile), l'INPS ha chiarito che il requisito della certezza della ripresa dell'attività produttiva (necessario per la concessione della Cassa Integrazione Guadagni sia Ordinaria che Straordinaria) deve essere valutato "preventivamente" al momento della richiesta da

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

parte dell'imprenditore che, in questo modo, anticipa il denaro della CIGO ma ha la certezza di accedere al conguaglio INPS, mentre non rilevano circostanze sopravvenute alla domanda e che abbiano poi di fatto impedito la continuazione dell'attività dell'azienda.

La durata

La durata della CIGS è differente in ragione delle cause che ne hanno determinato l'intervento. In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale il trattamento ha una durata massima di 2 anni prorogabili, in casi eccezionali, per altri 2 anni. In caso di crisi aziendale, il limite di durata è di 12 mesi, anch'essi prorogabili.

Il pagamento dell'integrazione salariale nella CIGO e nella CIGS

Sia nel trattamento di CIGO che in quello di CIGS, l'importo dell'integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione complessiva che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per le ore non lavorate, fino ad un massimo di 40 ore settimanali. La base retributiva è calcolata tenendo conto della paga base, degli scatti di anzianità e degli aumenti contrattuali (cui possono aggiungersi determinate indennità purchè costituiscano elementi fissi della retribuzione). L'importo mensile è comunque soggetto ad un limite massimo rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT. Durante la CIGO e la CIGS il lavoratore matura anzianità ai fini del diritto alla pensione. Il pagamento della integrazione salariale non è previsto in alcuni periodi quali: infortuni, malattia, maternità, sciopero; in taluni dei predetti casi l'integrazione salariale è sostituita da altre prestazioni a carico dell'INPS (ad es. l'indennità di maternità).

Il pagamento dell'integrazione salariale viene effettuato direttamente dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto, salvo rimborso mediante conguaglio con i contributi

Studio Legale Casella e Scudier

Associazione Professionale

AVV. LUCIA CASELLA
Patrocinante in Cassazione

AVV. GIOVANNI SCUDIER
Patrocinante in Cassazione

AVV. ROBERTA PACCAGNELLA

AVV. BARBARA FAGGIAN

AVV. CHIARA TINELLO

dovuti all'INPS.

In alcuni casi (ad esempio, se l'impresa è nell'impossibilità di pagare per motivi di ordine finanziario) si può richiedere che il pagamento venga effettuato direttamente dall'INPS.

